

CAPITOLATO SPECIALE

**FORNITURA DI UN APPLIANCE DI BACKUP PER IL BACKUP PROPEDEUTICO ALLA
GOLDEN COPY UNITAMENTE A UN SOFTWARE DI BACKUP PER IL SITO DI
PRODUZIONE/VAULT, PER LA DURATA DI 60 MESI**

Indice

1	INTRODUZIONE	3
2	OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA	3
3	NORME DI RIFERIMENTO	3
4	CONDIZIONI CONTRATTUALI	3
5	FINALITA' E DURATA DEL CONTRATTO	4
6	VALORE DEL CONTRATTO	4
7	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO	5
8	OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	5
9	REFERENTE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO	6
10	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	6
11	ALTRI OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	6
12	CONTROLLI E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO	7
13	PENALI	7
14	SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	8
15	REVISIONE DEI PREZZI	9
16	RISERVATEZZA	9
17	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
18	RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO E COPERTURA ASSICURATIVA	11
19	SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	12
20	STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI	12
21	DEPOSITO CAUZIONALE	12
22	FATTURAZIONE E PAGAMENTO	13
23	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	15
24	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	15

1 INTRODUZIONE

Il crimine informatico è stato definito il più grande 'trasferimento di ricchezza' della storia. Accenture stima che 5,2 trilioni di dollari di valore globale saranno a rischio di criminalità informatica nei prossimi 5 anni.

Indipendentemente dal settore o dalle dimensioni dell'organizzazione, gli attacchi informatici espongono continuamente aziende e governi a dati compromessi, perdite di entrate dovute a tempi di inattività, danni alla reputazione e costose sanzioni normative.

Inoltre, il costo medio annuo del crimine informatico per azienda ha raggiunto il valore di 13 milioni di dollari nel 2018, con un aumento del 72% solo negli ultimi 5 anni. Pertanto, implementare una soluzione che garantisca il recupero del dato è diventato un mandato per i leader aziendali e governativi. Secondo uno studio Marsh & Microsoft del 2019, il 79% dei dirigenti globali classifica gli attacchi informatici come una delle massime priorità di gestione del rischio della propria organizzazione.

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento della fornitura di un appliance di backup per il backup propedeutico alla Golden Copy, unitamente a un software di backup per il sito di produzione/vault, per la durata di 60 mesi, come meglio descritto nell'Allegato Tecnico.

3. NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA e dai suoi allegati, dal Disciplinare di Gara, dal contenuto delle offerte, dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

In caso di contrasto tra il contenuto delle offerte e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati saranno queste ultime a prevalere, fatte salve naturalmente le migliori eventualmente offerte in gara ed espressamente ritenute tali da AREU. L'aggiudicatario è tenuto al rispetto dei documenti "Piano di Prevenzione della Corruzione", contenuto nel PIAO, "Codice di Comportamento", "Patto di Integrità" e "Documento 168 - Web e Social Media Policy" (se adottati, tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiranno parte integrante delle obbligazioni assunte in costanza di contratto di appalto.

4. CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'aggiudicatario è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel presente CSA e nei suoi allegati. Sono a carico dell'impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri

e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto e ogni attività che si renda necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e contenute in offerta. In ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi ulteriori.

5. FINALITA' E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di 60 mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio prevista indicativamente il 1° settembre 2025, successivamente alla sottoscrizione del contratto, o da altra data espressamente comunicata da AREU all'aggiudicatario. L'aggiudicatario si impegna a dare inizio effettivo al servizio entro e non oltre 32 (trentadue) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione ufficiale dell'avvenuta aggiudicazione.

La sottoscrizione del contratto dovrà avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione da parte di AREU, salvo diversa indicazione da parte di AREU.

Come previsto dall'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante di recedere dal contratto in qualunque momento, tenendo indenne l'appaltatore mediante pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, nei casi in cui si renda necessario attivare ulteriori servizi, secondo le esigenze che verranno valutate nel corso del contratto, per un importo complessivo di € 200.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

6. VALORE DEL CONTRATTO

Il valore complessivo dell'appalto, a base d'asta, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, è pari ad € 670.000,00 per 60 mesi, come meglio dettagliato negli articoli seguenti, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge come segue:

Valore complessivo appalto		
Descrizione	Imponibile	Totale (IVA inclusa)
Base d'asta	€ 670.000,00	€ 817.400,00
Opzione ulteriori forniture	€ 200.000,00	€ 244.000,00
TOTALE	€ 870.000,00	€ 1.061.400,00

Non sono ammesse offerte in aumento. Il prezzo offerto si deve intendere comprensivo di ogni spesa e/o onere, diretto o connesso, necessario per l'esecuzione del servizio di cui trattasi, fisso e invariabile per l'intera durata del contratto.

7. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO

APPLIANCE DI BACKUP PER IL BACKUP PROPEDEUTICO ALLA GOLDEN COPY:

- 2x appliance di primo e secondo livello con spazio utile complessivo 80 TB
- porte di connessione: 4 * 1/10Gb rame BaseT + 4*10Gb SFP+ + 2 * 16Gb FC
- Installazione e configurazione chiavi in mano
- Manutenzione 60 mesi Next Business Day
- Software per sistema operativo, deduplica, encryption e replica compresi

SOFTWARE DI BACKUP PER IL SITO DI PRODUZIONE/VAULT:

- Il software di backup a copertura del dato sorgente che operi sia come Backup primario che di gestione della soluzione di cyber recovery deve essere incluso nella fornitura
- Installazione e configurazione chiavi in mano
- L'ente metterà a disposizione una VM su cui installare il software di Backup con le seguenti caratteristiche. Qualora il sw fornito ne richiedesse maggiori, il fornitore sarà obbligato a fornire un server fisico completo di, installazione,

manutenzione 3 anni, licenze VmWare vCenter/ESXi 6.7, 7.0, 7.0u1, 7.0u2, 7.0u3.

Il tutto come meglio dettagliato nell'Allegato Tecnico.

8. OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Il personale addetto all'esecuzione del servizio deve essere regolarmente assunto dal Fornitore, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la ditta medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

Lo stesso dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Il Fornitore si impegna a esibire su richiesta dell'Agenzia la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

9. REFERENTE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

L'impresa fornitrice, successivamente al ricevimento della lettera di affidamento, dovrà comunicare ad AREU il nominativo del proprio referente incaricato della gestione operativa e legale del contratto.

10. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ferme restando le previsioni di cui al successivo art. 16, l'aggiudicatario, nello svolgimento del servizio, è obbligato a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e a non farne utilizzo, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza degli obblighi anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza AREU avrà la facoltà di dichiarare risolto in tutto o in parte il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare ad AREU o a terzi. L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, nonché tutte le disposizioni in materia di tutela e salvaguardia dei dati personali.

11. ALTRI OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Entro 15 giorni prima dell'inizio del servizio, l'aggiudicatario è tenuto a definire, sulla base di schemi concordati con AREU, un piano di lavoro dettagliato che descriva i protocolli e le operazioni propedeutiche allo svolgimento del servizio.

L'aggiudicatario si impegna inoltre a:

- uniformarsi alle norme generali e alle disposizioni comunque stabilite da AREU, per il regolare e corretto svolgimento del servizio;
- adottare, nello svolgimento del servizio e nell'impiego dei prodotti, tutte le misure atte a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza ambientale, sia normative che oggetto di regolamento/protocollo aziendale.

12. CONTROLLI E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Alla struttura SC Sistemi Informativi Aziendali di AREU, con il supporto del DEC, compete la verifica della regolare esecuzione degli adempimenti scaturenti dall'appalto e l'adozione di tutti gli atti conseguenti per l'efficiente effettuazione del servizio conformemente alle disposizioni vigenti in materia.

AREU pertanto adotterà, fin dalla fase di avvio del servizio, un monitoraggio continuo per valutare la corretta attivazione ed erogazione dei servizi come da contratto.

Nel caso in cui la rilevazione evidenziasse situazioni di criticità, l'impresa sarà tenuta ad intervenire a ripristinare il servizio come da contratto.

Al riscontro di una diminuzione dei servizi che comprometta l'attività prevista, verranno attivate decurtazioni proporzionali al livello di disservizio accertato.

La decurtazione avverrà in seguito a richiesta motivata dell'ente. L'impresa potrà opporsi con motivate controdeduzioni entro 15 gg. solari dalla notifica delle contestazioni.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di AREU e del DEC, ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le decurtazioni come sopra indicate.

13. PENALI

Le penali sono applicabili in relazione a quanto richiamato dal presente CSA e rispetto a quanto offerto dall'aggiudicatario e sono comunicate all'impresa stessa.

Le penali possono essere comminate cumulativamente, in concorrenza di più inadempienze previste da diverse disposizioni, ed il loro importo viene decurtato dalla prima fattura successiva alla comunicazione delle penali da applicare, oppure mediante l'incameramento del deposito cauzionale definitivo.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di inadempimenti che comportino penali superiori a tale misura massima, AREU potrà procedere alla risoluzione del contratto corrispondente.

Ai fini dell'applicazione delle penalità, le frazioni di giorno sono arrotondate ad una giornata intera (esempio 2 giorni e 12 ore divengono 3 giorni).

AREU si riserva comunque di applicare penali in caso di inadempienze che le arrechino danno, proporzionalmente al danno arrecato e fatto salvo contraddittorio con l'aggiudicatario.

Constatato l'inadempimento, AREU comunicherà con PEC all'aggiudicatario la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto ad AREU nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a insindacabile giudizio del DEC e di AREU, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate. Nel caso invece di annullamento della penale, la somma trattenuta verrà restituita senza che su di essa possano essere vantati interessi da parte dell'aggiudicatario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

14. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'impresa - in sede di offerta - dovrà indicare le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Le modalità del subappalto saranno quelle previste dal menzionato articolo.

Il subappalto dovrà essere autorizzato da AREU.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti di AREU. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

In caso di subappalto è fatto obbligo all'impresa di depositare, presso AREU, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.

Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, AREU provvede a corrispondere i pagamenti direttamente all'impresa aggiudicataria, che ha l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, fatte salve le ipotesi previste dall'art. 119, comma 11.

Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità ad AREU, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad AREU. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili ad AREU qualora AREU non le rifiuti con comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. AREU, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso in cui è stata notificata la cessione, AREU può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, stipulato.

15. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'Allegato II.2-bis, art. 1, comma 3 D. Lgs. 36/2023, il presente contratto è qualificabile come ad esecuzione istantanea, pertanto, non trova applicazione la revisione dei prezzi.

16. RISERVATEZZA

Tutte le conoscenze, informazioni, notizie, dati, procedure, documenti (in seguito "informazioni"), trasferiti all'impresa o di cui l'aggiudicatario venga a conoscenza nell'ambito del contratto, non potranno essere divulgati e/o utilizzati – sia direttamente sia indirettamente – per fini estranei al contratto.

Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e collaboratori dell'aggiudicatario (e/o delle Società consorziate).

L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del contratto e in ogni modo fino a quando le relative informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino legittimamente di pubblico dominio.

È fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per fini diversi da quelli stabiliti nel contratto, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell'altra parte o di terzi, acquisiti nell'esecuzione del presente contratto, salva l'autorizzazione scritta dell'altra parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza.

Alla scadenza del contratto, l'impresa fornitrice dovrà pertanto restituire o distruggere tutte le informazioni qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state trasfuse.

Tali informazioni hanno un alto valore strategico per il committente e il loro uso illegittimo o non corretto costituisce inadempienza contrattuale. Conseguentemente l'impresa si obbliga sin da ora a risarcire ogni eventuale danno subito da AREU per effetto dell'inosservanza dell'obbligo di riservatezza.

17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

AREU avrà la facoltà di risolvere "ipso facto" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC nei seguenti casi:

- avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- nei casi di cessione del contratto non ammessi dalla legge;
- in caso di sub-appalto non autorizzato da AREU;
- qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate con PEC da parte di AREU nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi nell'esecuzione del contratto o quest'ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;
- nel caso in cui si verificano le cause di nullità previste dall'art.3 della Legge n.136/13.08.2010.

In caso di risoluzione del contratto a causa dell'aggiudicatario, AREU ha il diritto di:

- assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del contratto senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;

- addebitare all'aggiudicatario una quota fino ad un massimo del 10% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa), a titolo di penale e di indennizzo dovuto ad AREU, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;
- rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla ditta per il contratto precedentemente svolto;
- incamerare il deposito cauzionale e/o richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra, AREU si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

L'impresa si dovrà attenere alla vigente normativa riguardo all'interruzione di pubblico servizio e dovrà rispettare completamente le esigenze operative di AREU e prestare piena collaborazione per assicurare il subentro meno problematico possibile di altra impresa nell'esecuzione del contratto.

Sono fatte salve le disposizioni degli artt. 121, 122, 123 del D. Lgs. 36/2023.

18. RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO E COPERTURA ASSICURATIVA

Nell'esecuzione del servizio l'aggiudicatario dovrà adottare di propria iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone (propri lavoratori, personale di AREU, pubblico e chiunque altro terzo) e alle cose (beni mobili ed immobili di proprietà di AREU o di terzi).

L'aggiudicatario sarà pertanto responsabile dell'opera del proprio personale e, ai sensi dell'art. 1228 del c.c., dovrà ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti, a sua esclusiva cura, spese e responsabilità. Invero, con la stipula del contratto, l'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'aggiudicatario stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

L'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne AREU dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, l'aggiudicatario dichiara di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a cose o terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del contratto, compreso l'eventuale periodo di proroga. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto pena la risoluzione del contratto stesso.

Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per AREU e, pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto potrà essere risolto di diritto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Copia della predetta polizza dovrà essere consegnata ad AREU prima della stipulazione del contratto, pena la risoluzione del rapporto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

19. SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

L'aggiudicatario si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore e, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'amministrazione dei dipendenti dell'impresa, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le Organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza dell'aggiudicatario che risponde degli obblighi di sua pertinenza.

L'impresa si obbliga inoltre ad uniformarsi in tutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

L'aggiudicatario, pertanto, riconosce come sua di esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi dipendenti e dei dipendenti di AREU, nonché di terzi.

20. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI

La fornitura oggetto della presente procedura non determina, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., oneri interferenziali, né si ravvisano i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali, che pertanto sono pari a € 0,00.

21. DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario dovrà costituire garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, valida fino al termine del contratto, fatto salvo quanto disposto dal citato

articolo. Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere rilasciato ad AREU. L'aggiudicatario potrà optare per uno dei modi previsti dall'art. 117 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (cauzione o fideiussione); anche alla garanzia definitiva sono applicate le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva è prestata, ai sensi dell'art. 117 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 117 comma 7, la fideiussione o cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di AREU. La garanzia resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente – a seguito di sua esplicita richiesta – entro 30 giorni dallo scadere di tale termine, salvo che esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

È facoltà di AREU incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penali debitamente contestati con comunicazione a mezzo PEC, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. In caso di incameramento totale o parziale, la garanzia dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte di AREU. L'aggiudicatario non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che AREU impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

22. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente emettere fattura mensile. In osservanza alle disposizioni previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri fornitori, di seguito si indicano le modalità di fatturazione elettronica.

Con riferimento all'adempimento previsto dalla normativa e indicato nel decreto MEF del 27 dicembre 2019, a partire dal 1° gennaio 2020 per ordini relativi a beni ed a partire dal 1° gennaio 2021 per ordini relativi a servizi sanitari e non sanitari, prevede l'entrata in vigore dell'obbligo di invio degli ordini in formato elettronico per il tramite di NSO.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
Viale Monza n. 223 - 20126 Milano
Partita Iva e Codice Fiscale: 11513540960

Codice Univoco Ufficio: YEEDM3 Nome dell'Ufficio: S.C. Economico Finanziario.
--

e indicare i seguenti elementi obbligatori:

- a) *titolo del progetto: "AREU Sicura"*
- b) *indicazione della tipologia di finanziamento: "Finanziato dall'Unione Europea – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 "Cybersecurity" – Codice d'investimento M1C111.5"*
- c) *estremi identificativi del provvedimento di aggiudicazione*
- d) *numero della fattura*
- e) *data di fatturazione*
- f) *dati anagrafici e fiscali completi identificativi dell'intestatario*
- g) *importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge)*
- h) *indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata*
- i) *CUP del progetto F46G24000040006*
- j) *CIG della gara*
- k) *estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (per gli obblighi di tracciabilità).*

Inoltre, si comunica che si ritengono ulteriormente obbligatori, con conseguente rifiuto della fatturazione che dovesse risultarne priva, i seguenti riferimenti:

- ordine di acquisto;
- chiara descrizione delle forniture di beni e/o servizi;
- bolla di consegna ove esistente.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (No-Tier) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche arriveranno alla S.C. Economico Finanziario per la registrazione nel sistema contabile dell'Ente che provvederà ad inviarle alla S.C. Gestione Approvvigionamenti per le verifiche di competenza.

Le fatture emesse dovranno contenere il numero di ordine e il codice commessa. L'omessa e/o errata indicazione comporterà il rifiuto della fattura da parte della S.C. Economico Finanziario.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da parte della S.C. Economico Finanziario (data di arrivo sul sistema regionale)

secondo le modalità previste dalla legge.

In caso di ritardato pagamento per motivazioni esclusivamente imputabili ad AREU, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito calcolati sui giorni di effettivo ritardo, al netto dell'eventuale periodo di sospensione per l'evasione di richieste di documentazione di supporto e/o chiarimenti da parte di AREU al fornitore.

AREU non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'impresa non avrà provveduto al pagamento delle penali e di tutti gli importi sostenuti dall'Ente per inadempienze contrattuali.

AREU non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

AREU non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Nessuna commissione bancaria o spesa di transazione è posta a carico di AREU.

23. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria nella fase di indizione e svolgimento della procedura di gara sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si informa che, ai sensi dell'art.15 e dell'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, per la presente gara il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Gabriele Dassi, Direttore SSD Sistemi Informativi Aziendali di AREU, e il Responsabile della fase di affidamento è il Dott. Alessandro Gervasi, Direttore SC Gestione Approvvigionamenti (e-mail approvvigionamenti@areu.lombardia.it).